

**Corte d'appello di Torino - Sezione I civile – Sentenza 27 maggio 2021 n. 594**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. RENATA SILVA - PRESIDENTE REL.

Dott. TIZIANA MACCARRONE - CONSIGLIERE

Dott. GIAN ANDREA MORBELLI - CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo d'appello n. 965/2019

avente ad oggetto: Fideiussione - polizza fideiussoria.

Promosso da

(...) S.p.A., in persona dei Procuratori Speciali Avv.ti (...) e (...) per procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Fa.Fe. del Foro di Milano (...), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore per procura in atti.

PARTE APPELLANTE

contro

Provincia di Novara, in persona del Presidente p.t. (...), elettivamente domiciliata in Novara (NO), Piazza (...), presso l'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale nella persona dell'Avv. Ed.Po. del Foro di Novara (...) che la rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE APPELLATA

Assunto in decisione a seguito di trattazione scritta del 15 dicembre 2020.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 29 novembre 2018, sub. n. 1091/2018, il Tribunale di Novara, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 950/2016, emesso il 20 luglio 2016, con cui veniva ingiunto a (...) S.p.A. il pagamento della somma di Euro 17.082,58 in favore della Provincia di Novara, relativa alla garanzia fideiussoria prestata da (...) S.p.A. all'adempimento delle prestazioni del contratto di appalto pubblico, di cui la (...) S.r.l. risultava aggiudicataria, rigettava l'opposizione e

accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla Provincia di Novara, condannando parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma, rispetto a quella già oggetto di accoglimento in fase monitoria, di Euro 13.161,42, per i lavori non eseguiti.

(...) S.p.A. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, non notificata, con atto di citazione in appello notificato alla controparte in data 27 maggio 2019.

A fondamento della impugnazione l'appellante svolgeva i motivi che saranno più avanti esaminati.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 ottobre 2019, la parte appellata si costituiva in giudizio e resisteva all'appello, chiedendone il rigetto ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario.

Con decreto del 10/11/2020, veniva disposta la trattazione scritta quale modalità di svolgimento dell'udienza del 15 dicembre 2020, fissata per la precisazione delle conclusioni, e veniva assegnato ai difensori delle parti il termine di cinque giorni precedenti l'udienza per il deposito di note scritte contenenti le proprie conclusioni.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Collegio tratteneva la causa a decisione con ordinanza del 15 dicembre 2020.

La causa era decisa nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2021 che si svolgeva da remoto, mediante videochiamata tramite l'applicativo Teams Microsoft in ossequio alle disposizioni di cui al D.L. n. 11 del 2020 e al D.L. n. 18 del 2020, relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Il giudizio di primo grado.

Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2016, la (...) S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 950/2016, emesso il 20 luglio 2016 dal Tribunale di Novara in favore della Provincia di Novara, che le ingiungeva il pagamento di Euro 17.082,58, corrispondenti al 20% del valore contrattuale della polizza fideiussoria n. (...), in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e relativi alla garanzia fideiussoria prestata da (...) S.p.A. in ordine all'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto pubblico, di cui la (...) S.r.l. risultava aggiudicataria. In particolare, la Provincia di Novara azionava in sede monitoria la garanzia fideiussoria prestata dalla (...) S.p.A. in favore della (...) S.r.l. in forza dall'intervenuta risoluzione del contratto di appalto a seguito di "informazione antimafia interdittiva" della Prefettura di Bergamo.

In sede di opposizione, la (...) S.p.A. deduceva che lo scopo della garanzia fideiussoria prestata fosse l'inadempimento dell'appaltatore, a cui non era riconducibile l'ipotesi verificatasi di informazione interdittiva antimafia; parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e proponeva altresì domanda riconvenzionale di condanna della (...) S.p.A. al pagamento della ulteriore somma di Euro 13.161,42, pari al 20% della quota parte dei lavori non eseguiti dall'appaltatrice.

Il Giudice rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, e accoglieva la domanda riconvenzionale, così motivando la propria decisione:

1) quanto al presupposto dell'escussione della (...) S.p.A., l'informazione interdittiva antimafia è equiparabile ad un inadempimento dell'appaltatore e, dunque, legittima è la pretesa creditoria della Provincia di Novara in ordine alla polizza fideiussoria;

2) quanto alla domanda riconvenzionale di condanna per le somme per lavori non eseguiti, deve essere accolta, in quanto provata dal computo metrico estimativo a corpo prodotto in atti, e comunque non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c..

## 2. L'appello.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi, così sintetizzati.

- Erroneità della motivazione nella parte in cui ha riconosciuto come inadempimento dell'appaltatore l'informazione interdittiva antimafia.

- Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale in primo grado. La somma a titolo di garanzia fideiussoria è svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006.

## 3. La decisione della Corte.

Preliminarmente, la Corte osserva che l'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello a pagina 3 della propria comparsa costitutiva, pur non avendo formulato conclusioni sul punto.

La Corte ritiene infondata l'eccezione.

Afferma la Corte di Cassazione che l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (cfr. Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017; Cassazione Civile, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017; Cassazione, Sez. L., Sentenza n. 17712 del 07/09/2016; Cassazione, Sez. L., Sentenza n. 2143 del 05/02/2015).

Invero, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cassazione Civile, Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

L'atto introduttivo del grado è rispettoso del dettato normativo.

### 3.1. L'inadempimento dell'appaltatore.

Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'intervenuta informazione interdittiva antimafia costituisca un inadempimento dell'appaltatore e che, dunque, fosse legittima la richiesta di escussione della Provincia di Novara, odierna appellata, della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. (...) rilasciata da (...) S.p.A. In particolare, sostiene l'appellante che l'informazione antimafia interdittiva sia stata disposta per circostanze sopravvenute alla stipula della polizza fideiussoria e alla presentazione dell'offerta; che la revoca dell'affidamento disposta dalla Provincia di Novara e la conseguente risoluzione del contratto di appalto non abbiano natura contrattuale e non integrino i presupposti dell'inadempimento dell'appaltatore; che la Provincia di Novara non avrebbe dato prova in primo grado del danno derivato dalla revoca dell'affidamento, quale presupposto necessario, congiunto all'inadempimento dell'appaltatore, ai fini dell'incameramento della cauzione definitiva.

La Corte ritiene infondato l'appello sul punto.

L'informazione interdittiva antimafia disposta nei confronti dell'appaltatore non può considerarsi una sopravvenienza, al di fuori della propria sfera, imprevedibile, bensì è equiparabile ad un inadempimento dello stesso appaltatore, in quanto, se dal punto di vista oggettivo la revoca dell'affidamento ha carattere vincolante per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 94 co. 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, dal punto di vista soggettivo le vicende costitutive della misura preventiva sono certamente imputabili all'appaltatore e da egli conosciute o conoscibili, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado in adesione alla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 29/12/2016, n. 5533, vertente peraltro sulla medesima questione di cui si controverte.

Irrilevante è la circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui l'informazione interdittiva antimafia, adottata dalla Prefettura di Bergamo in data 2 aprile 2015, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 D.Lgs. n. 159 del 2011, sia stata disposta nei confronti dell'appaltatore successivamente alla stipula della polizza fideiussoria e alla presentazione dell'offerta da parte della società appaltatrice: essa depone, semmai, nel senso opposto, costituendo un inadempimento della società appaltatrice proprio in quanto successiva all'affidamento del contratto di appalto e alla stipula della polizza fideiussoria.

I riferimenti giurisprudenziali, che l'appellante pone a fondamento dell'asserita valenza pubblicistica e non contrattuale della revoca dell'affidamento, sono erroneamente citati: la sentenza delle Sezioni Unite 29/08/2008, n. 21928 ha statuito in ordine ad un conflitto di giurisdizione tra (...) e (...), risolto in favore del secondo in quanto la questione controversa verteva sulla domanda annullamento di un provvedimento amministrativo; parimenti, sempre su questioni di giurisdizione, che esulano dal caso di specie, verte la sentenza T.A.R. Campania Napoli, Sez. I. 04/05/2007, n. 4730; è altresì erroneamente citata la sentenza del T.A.R. Bologna, Sez. II, 13/05/2015, n. 461, in quanto riguarda una fattispecie in cui si controverte di un contratto di appalto che non aveva avuto neppure un principio di esecuzione e non, come nel caso di specie, di un contratto di appalto per l'80% eseguito dall'appaltatore.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3774/2017 ha ribadito che, se sotto il profilo soggettivo l'informativa antimafia costituisce una sopravvenienza non prevedibile, tuttavia sicuramente riferibile all'attività svolta dall'impresa colpita, e da essa conosciuti o conoscibili erano i fatti posti a fondamento dell'interdittiva, e quindi è detta impresa ad aver cagionato l'impossibilità di adempiere e la conseguente caducazione contrattuale, risultando priva della capacità soggettiva necessaria alla attivazione o continuazione del rapporto. Al proposito si osserva, come sottolineato anche dalla difesa dell'appellata, che a seguito della risoluzione, la provincia abbia chiesto lo sgombero del cantiere (come emerge dal documento 22 allegato alla memoria integrativa depositata nell'ambito della procedura monitoria), richiesta non ottemperata (tale circostanza non è stata specificamente contestata).

Dal documento 12 risulta poi quale sia stato il costo di rimozione per lo smantellamento del cantiere e il ripristino dell'area (dalle pagine 32 a 34 del medesimo).

Il motivo di appello è pertanto infondato.

### 3.2. La somma dovuta a titolo di garanzia fideiussoria.

Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dovuta in favore della Provincia di Novara la maggior somma di Euro 13.161,62 a titolo di lavori non eseguiti, nell'erronea applicazione dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che dispone che "la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata". In particolare, l'appellante sostiene che l'unica somma dovuta a titolo cauzionale per l'inadempimento dell'appaltatore sia quella quantificata in sede monitoria in Euro 17.082,58, risultante dalla differenza dell'importo totale garantito, oggetto

della polizza fideiussoria, pari a Euro 85.412,91 e la somma sottoposta a svincolo automatico a misura dello stato di avanzamento dei lavori in percentuale pari all'80% dell'importo garantito, ai sensi dell'art. 113 co. 3 D.Lgs. n. 163 del 2006, corrispondente a Euro 68.330,32.

Sul punto, l'appellata deduce che, in ordine all'ammontare residuo della cauzione definitiva non sottoposto a svincolo automatico di cui all'art. 113 co. 3 D.Lgs. n. 163 del 2006, sia applicabile *ratione temporis* l'art. 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, che dispone "1. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 4. La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore". Dal disposto normativo, l'appellata deduce che l'ammontare residuo della cauzione non era svincolabile, in quanto lo svincolo è subordinato all'emissione del certificato di collaudo o della regolare esecuzione e, nel caso di specie, i lavori non sono stati eseguiti.

La Corte ritiene infondato l'appello sul punto, in quanto i lavori non erano stati completati, se non nella misura dell'80,74% dell'importo complessivo dell'appalto, e la stazione appaltante aveva diritto a percepire l'ulteriore importo, appunto per i lavori non eseguiti. L'importo complessivo previsto dalla polizza fideiussoria non era automaticamente svincolabile sino al collaudo, ma è dovuto proprio perché la appaltatrice è stata inadempiente.

Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.

#### 4. Le spese di giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore, della natura, della complessità della controversia, assumendo quale parametro quello dell'importo complessivo medio.

Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma uno quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile;

Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Novara, pubblicata in data 29 novembre 2018 sub. n. 1091/2018, appello proposto da (...) S.p.A., in persona dei Procuratori Speciali Avv.ti (...) e (...), nei confronti della Provincia di Novara, in persona del Presidente p.t. (...);

ogni contraria istanza disattesa,

- Respinge integralmente l'appello;

- Condanna l'appellante (...) S.p.A. al pagamento in favore dell'appellata Provincia di Novara delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.615,00, di cui Euro 1.960,00 per la fase di studio della controversia, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 3.305,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.

Dà atto dei presupposti di cui all'articolo 13, comma uno quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2021 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.